



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE / CONCESSIONE/ USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 10/12/2018

*Handwritten signature*

## INDICE DEGLI ARTICOLI

### TITOLO I.

#### *DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI*

*Articolo 1 - Oggetto e finalità*

*Articolo 2 - Definizioni*

*Articolo 3 - Fonti normative*

*Articolo 4 - Natura del bene "Impianto sportivo"*

*Articolo 5 - Quadro delle competenze*

*Articolo 6 - Classificazione degli impianti sportivi ai fini dell'affidamento a terzi*

*Articolo 7 - Concessionari*

*Articolo 8 - Tipologie di concessioni*

### TITOLO II.

#### *ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI*

*Articolo 9 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi*

*Articolo 10 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso*

*Articolo 11 – Assegnazioni in uso stagionale*

*Articolo 12 – Criteri per le assegnazioni in uso stagionale*

*Articolo 13 – Procedure per le assegnazioni in uso stagionale*

*Articolo 14- Uso degli impianti*

*Articolo 15 - Divieto di sub – concessione*

*Articolo 16 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso*

*Articolo 17 - Rinuncia alla concessione in uso*

*Articolo 18 – Modalità per l'assegnazione di concessioni temporanee*

*Articolo 19 – Tariffe*

### TITOLO III.

#### *CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA*

*Articolo 20 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica*

*Articolo 21 – Durata delle concessioni*

*Articolo 22 – Canone*

*Articolo 23 – Criteri per la scelta del concessionario*

*Articolo 24 – Convenzione-contratto*

*Articolo 25 – Obblighi del concessionario*

### TITOLO IV.

#### *CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA*

*Articolo 26 – Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica*

*Articolo 27 – Durata dell'affidamento*

*Articolo 28 – Contributo*

*Articolo 29 – Criteri preferenziali nella scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica*

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI AFFIDATARI E UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

*Articolo 30 - Obblighi comuni a tutte le tipologie di concessionario*

*Articolo 31 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica*

*Articolo 32 - Attrezzature e beni mobili*

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Articolo 33 - Norme di rinvio*

*Articolo 34- Norme transitorie*

*Articolo 35 - Entrata in vigore e abrogazione di norme*

ALLEGATO A- RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ALLEGATO B- NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO C- NORME GENERALI D'USO E DI COMPORTAMENTO

ALLEGATO D - TARIFFE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità della Provincia di Crotona nonché degli impianti annessi agli Istituti scolastici di competenza.

2. Gli impianti sportivi, compresi quelli annessi a Istituti scolastici, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport dilettantistico, agonistico, professionistico al fine di favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

3. La Provincia di Crotona riconosce alla pratica sportiva la valenza di strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e garantisce, pertanto, la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà da parte della collettività.

#### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "*Amministrazione*" la Provincia di Crotona e per "*Struttura competente dell'Amministrazione*" il Settore Edilizia scolastica Patrimonio;
- b) per "*concedente*" il proprietario dell'impianto o chi ne ha la disponibilità;
- c) per "*concessionario*" il soggetto che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo ;
- d) per "*impianto sportivo*" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà provinciale ovvero annesso ad istituti scolastici;
- e) per "*attività sportiva*" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- f) per "*gestione dell'impianto sportivo*" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- g) per "*affidamento in gestione*" il rapporto di concessione o di appalto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione in capo al concessionario dei rischi e delle responsabilità connessi con l'esercizio del servizio;
- h) per "*concessione/assegnazione in uso*" il provvedimento con il quale il concedente autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari/temporanei – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per "*tariffe*" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione;
- j) per "*canone*" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
- k) per "*contributo*" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

### **Articolo 3 - Fonti normative**

Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Articoli 826 ed 828 del Codice civile;
- Decreto Legislativo n. 242/1999 e successive modificazioni – campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge n.91/1981, articolo 1 – attività sportiva;
- Legge n. 289/2002, articolo 90, comma 17, "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica";
- Legge n. 517/1997 e Legge n. 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 297/94, articolo 96;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo;
- L.R. n.28 del 22 novembre 2010;
- Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2011;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D.L. n. 87/2018 , convertito in L. n. 96/2018, art. 13;
- Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016.

### **Articolo 4 - Natura del bene impianto sportivo**

1. Il bene "*Impianto sportivo*" rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 Cod.civ., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dell'Amministrazione destinati ad un pubblico servizio e, perciò, assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 Cod.civ., non possono essere sottratti alla loro destinazione.
2. Su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.
3. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito a procedura selettiva secondo le norme vigenti.

### **Articolo 5 - Quadro delle competenze**

1. Il Consiglio provinciale:
  - a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
  - b) definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo o di programmazione, le modalità di gestione degli impianti sportivi nonché la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
2. Il Dirigente del Settore Edilizia scolastica Patrimonio:
  - a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento ovvero secondo gli indirizzi del Consiglio;
  - b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
  - c) provvede alla stesura degli avvisi pubblici e dei bandi di gara per l'affidamento degli impianti;
  - d) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;

- e) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.
3. I Dirigenti scolastici forniscono l'assenso all'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli istituti, indicando gli orari riservati alle attività scolastiche.

#### **Articolo 6 - Classificazione degli impianti sportivi ai fini dell'affidamento a terzi**

1. Gli impianti sportivi possono essere classificati in:
  - a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali, ferma restando la natura di servizio di pubblica utilità;
  - b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.
2. All'affidamento in gestione degli impianti di cui al comma 1 lett.a) si applicano le norme di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 50/2016, dedicata alle **concessioni** nonché, per quanto compatibili, le norme di cui alle Parti I e II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. L'affidamento in gestione degli impianti di cui al comma 1 lett.b) rientra nella categoria degli "**appalti di servizi**", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV, ed all'Allegato IX del Codice.
4. Resta ferma, comunque, la disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso Decreto.

#### **Articolo 7 - Concessionari**

A norma dell'art. 13 del D.L. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018:

- a) l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte dell'Amministrazione deve essere garantito a tutte le società e associazioni sportive (dilettantistiche e non);
- b) la gestione degli impianti sportivi, nei casi in cui l'ente territoriale non intenda provvedervi direttamente, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- c) le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

#### **Articolo 8 - Tipologie di concessioni**

1. Le tipologie di concessioni a terzi, rilasciate in base alle modalità ed ai criteri indicati nel presente regolamento, sono:
  - a) assegnazione in uso (temporanea o stagionale);
  - b) concessione di servizi per la gestione di impianti con rilevanza economica;

c) appalto di servizi per la gestione di impianti senza rilevanza economica.

## **TITOLO II**

### **ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 9 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi provvede il Settore Edilizia e Patrimonio, sentito il Dirigente scolastico, nel caso di impianti sportivi situati negli edifici scolastici, che fornirà il calendario e gli orari della disponibilità dei locali.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
4. L'uso degli impianti sportivi è autorizzato mediante un provvedimento di concessione amministrativa al quale è annesso apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario.

#### **Articolo 10 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata stagionale e/o temporanea e vengono rilasciate in favore di:
  - a) associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
  - b) associazioni e società dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
  - c) enti pubblici;
  - d) associazioni radicate sul territorio;
  - e) cooperative sociali e organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport;
2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

#### **Articolo 11 –Assegnazioni in uso stagionale**

1. Si intende per stagionale l'anno sportivo (in genere settembre-giugno).
2. L'assegnazione in uso stagionale è la modalità privilegiata di concessione delle palestre di pertinenza degli istituti scolastici.
3. Le concessioni stagionali vengono assegnate in seguito alla pubblicazione, di norma entro il 15 giugno di ogni anno, di apposito avviso/bando.
4. Le domande per le concessioni stagionali devono essere presentate entro il termine di volta in volta stabilito nell'avviso/bando. Nell'avviso sono specificati i criteri di assegnazione sulla base dei parametri indicati al successivo articolo 12.
5. Le domande pervenute oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell'assegnazione degli impianti negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione definitiva in favore delle domande pervenute nei termini.



## **Articolo 12 – Criteri per le assegnazioni in uso stagionale**

1. I criteri di assegnazione ed i relativi punteggi saranno indicati nell'avviso ed individuati sulla base dei seguenti parametri:
  - anni di attività;
  - numero di praticanti/tesserati;
  - livello agonistico delle attività praticate o risultati di eccellenza;
  - collaborazioni con altre società sportive;
  - attività a rilevanza sociale, compreso l'inserimento di diversamente abili;
  - il numero di ore e le fasce orarie richieste rispetto all'intensità di utilizzo della struttura
2. In caso di parità di punteggio, la concessione sarà assegnata al richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva.

## **Articolo 13 – Procedure per le assegnazioni in uso stagionale**

1. I soggetti che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza nei termini previsti dal bando/avviso su apposito modulo allegato.
2. Il Dirigente del Settore provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva.
3. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione apposito disciplinare recante le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, ai sensi del D.L. n. 158/2012.
4. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
5. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedente rapporto con l'Amministrazione, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o risultino morosi o abbiano ricevuto diffide per comportamenti inadeguati o per un uso scorretto, pur non essendo incorsi nella revoca.
6. E' possibile richiedere l'utilizzo dell'impianto anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L'utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe maggiorate.

## **Articolo 14- Uso degli impianti**

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata e dovrà rispettare gli orari assegnati nel provvedimento di concessione.
2. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi successivi.
4. L'Amministrazione (ed il Dirigente Scolastico) si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificarne il corretto utilizzo.

5. L'Amministrazione non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all' utilizzatore dell'impianto.

6. L'Amministrazione non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività. A tal fine, l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della provvedimento di concessione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

#### **Articolo 15 - Divieto di sub-concessione**

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono cedere l'uso dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione in uso.

#### **Articolo 16 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso**

1. Il Dirigente del Settore Edilizia può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.

3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel disciplinare d'uso, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'assegnazione, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. Il Dirigente del Settore ha la facoltà di revocare la concessione ovvero di non procedere a rilasciarla quando gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;

c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

5. Soggetti di nuova costituzione, evidentemente riconducibili a società che hanno violato l'obbligo di cui all'art. 15 o le previsioni di cui al precedente co. 4, sono esclusi dalla partecipazione al bando dell'annualità successiva.

#### **Articolo 17 - Rinuncia alla concessione in uso**

Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione.

Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione il 66% della quota annuale indicata nella concessione.

Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo, anche saltuario, della struttura ad esso assegnata, è comunque tenuto a versare la quota indicata nella concessione, fatto salvo che lo spazio possa essere riassegnato ad altro soggetto.

### **Articolo 18 – Modalità per l'assegnazione di concessioni temporanee**

1. Le domande per le concessioni temporanee devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione. L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della concessione.

I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le concessioni stagionali.

2. Per le concessioni temporanee è richiesto il pagamento anticipato.

### **Articolo 19 – Tariffe**

1. Per le assegnazioni d'uso stagionali è previsto il pagamento trimestrale anticipato delle tariffe approvate annualmente dal Consiglio provinciale.

2. La tariffa è comprensiva dell'uso dell'impianto, delle utenze e della manutenzione.

3. Le modalità ed i termini di pagamento saranno indicati nel provvedimento di concessione.

4. Gli impianti non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente o degli eventuali piani di rientro.

## **TITOLO IV**

### **AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

#### **Articolo 26 – Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. L'Amministrazione, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di affidare a terzi, mediante apposito contratto d'appalto di servizi e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per la scelta dell'appaltatore, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) gli enti pubblici;
- d) le associazioni radicate sul territorio;
- e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

2. L'Amministrazione può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) quando sul territorio sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- d) quando vi sia un unico soggetto interessato alla gestione, a condizione che tale interesse sia stato rilevato a seguito di formale indagine esplorativa adeguatamente pubblicizzata;
- e) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentata, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

#### **Articolo 27 – Durata dell'affidamento**

La durata dell'affidamento varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nel contratto d'appalto.

#### **Articolo 28 – Contributo**

Il bando di gara può prevedere un contributo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

**Articolo 29 – Criteri preferenziali nella scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

Nella scelta dell'affidatario del servizio costituiscono criteri preferenziali:

- a) l'esperienza nel settore di attività sportiva;
- b) la qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati;
- c) l'organizzazione di attività in favore di tutte le tipologie di utenza;
- d) la qualità del progetto di gestione;
- e) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) la costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
- g) eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto.

## **TITOLO V**

### **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI, AFFIDATARI E UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI**

#### **Articolo 30 - Obblighi comuni a tutte le tipologie di concessionario**

1. I concessionari / affidatari e utilizzatori di tutti gli impianti sportivi sono obbligati a:

- a) rispettare e far rispettare il patrimonio provinciale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- c) risarcire l'Amministrazione di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie o l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario dell'impianto, prima del rilascio della concessione, dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;
- d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
- e) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività ( spogliatoi, infermeria, ecc);
- f) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti e anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
- g) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza degli impianti, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, ed assicurare il transito di eventuali mezzi di soccorso o il deflusso dalle uscite di sicurezza;
- h) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
- i) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Settore competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
- l) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;
- m)disporre, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, del Piano d'emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione coordinato con quello già redatto dalla Scuola, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato; Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi è il legale rappresentante dell'Associazione assegnataria.
- n) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- o) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive, espressamente autorizzate, che necessitano dell'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura,

sistemazione e montaggio delle attrezzature stesse;

p) assumersi ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;

q) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività;

r) versare all'Amministrazione le tariffe stabilite annualmente nelle modalità e termini previsti;

s) rispettare gli orari indicati nel provvedimento di concessione;

t) non installare distributori di bevande e generi alimentari;

u) concordare con l'Amministrazione e/o il Dirigente Scolastico l'affissione pubblicitaria.

2. I concessionari degli impianti natatori al coperto sono altresì obbligati a:

a) provvedere in proprio al servizio di Assistenza Bagnanti;

b) sanificare ed igienizzare, prima di collocarli in piscina, attrezzature e materiali utilizzati per gli allenamenti o i corsi di nuoto;

c) assicurare la presenza del numero previsto di assistenti bagnanti, che dovranno comunque disporre del brevetto di salvamento, rilasciato secondo le norme vigenti ed osservare le normative vigenti in materia di salvamento;

d) comunicare al Settore Edilizia e Patrimonio i nominativi degli assistenti bagnanti e/o istruttori di nuoto incaricati;

e) garantire la presenza degli assistenti bagnanti sul piano vasca prima dell'ingresso degli utenti e fino all'uscita degli stessi dalla vasca;

f) consentire, in caso di corsi terapeutici, di recupero psico-motorio o per diversamente abili, l'ingresso da parte di un genitore durante le operazioni di svestizione e vestizione nonché durante lo svolgimento dei corsi;

g) utilizzare gli impianti, rispettandone la capienza indicata nelle specifiche tecniche.

3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica sono altresì tenuti:

a) al rispetto delle specifiche clausole della convenzione-contratto/contratto d'appalto stipulati;

b) alla copertura dei costi delle utenze, preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse, salvo diversa previsione contrattuale;

c) alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente all'Amministrazione;

d) a non richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo.

### **Articolo 31 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica**

1. Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.

3. L'Amministrazione è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, salva diversa previsione, espressamente indicata nella convenzione/contratto.

4. Il concessionario dell'impianto, potrà svolgere, previa acquisizione di apposita autorizzazione scritta dell'Amministrazione, opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

5. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale dello stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

**Articolo 32 - Attrezzature e beni mobili**

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza l' autorizzazione dell'Amministrazione.

2. Nessuna delle attrezzature o bene mobile consegnati dall'Amministrazione al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.



## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 33 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Articolo 34 - Norme transitorie**

1. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti che insorgeranno successivamente all'atto di adozione del regolamento ed a quelli già in essere, ove compatibile.

2. Allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla continuità dell'esercizio della pratica sportiva, considerata l'opportunità di ricorrere alla cd. "proroga tecnica", in via del tutto eccezionale e, comunque, non oltre il corrente anno scolastico (2018/2019), i dirigenti scolastici sono autorizzati a prorogare le concessioni in uso delle palestre di pertinenza già esistenti alla data di chiusura del precedente anno scolastico ed alle stesse condizioni economiche, utilizzando apposito schema di provvedimento fornito dall'Amministrazione provinciale. La concessione della proroga resta comunque condizionata, a pena di decadenza, all'accettazione espressa ed incondizionata da parte del concessionario delle seguenti clausole:

- a) La durata della proroga potrà essere inferiore alla durata del corrente anno scolastico, qualora le procedure di legge per l'individuazione del concessionario/affidatario del servizio siano state concluse con esito positivo prima della fine dell'anno scolastico; in tal caso, il concessionario che gode della proroga rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso;
- b) E' obbligo del concessionario che gode della proroga adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli alunni, degli addetti ai lavori e di chiunque altro fruisca delle palestre scolastiche. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevati l'Amministrazione e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità. Il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), nella quale l'Amministrazione Provinciale e l'Istituto Scolastico devono essere espressamente considerati come terzi;
- c) L'Amministrazione e l'Istituto si riservano ogni controllo circa il corretto uso dei locali/degli spazi concessi con facoltà di revoca, nei casi di uso difforme;
- d) Nessun onere grava sull'Amministrazione e sull'Istituto, compresi la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei locali oggetto della proroga;
- e) E' obbligo del concessionario rendere apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016; l'assenza dei suddetti requisiti determina la decadenza della proroga;
- f) E' obbligo del concessionario fornire all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni necessarie al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016;
- g) Il concessionario è consapevole che il corrispettivo indicato nel provvedimento di proroga potrà essere adeguato, in eccesso o in difetto, agli importi che saranno stabiliti a seguito dell'adozione del regolamento provinciale;
- h) Il concessionario si impegna ad accettare la disciplina transitoria che sarà stabilita

nell'approvando redigendo regolamento provinciale.

3. Nel caso in cui non sia necessario prorogare l'utilizzo in essere poiché l'Istituto scolastico ha stipulato disciplinare ancora valido, il Settore provvederà ad adottare provvedimento di concessione in uso che stabilirà anche l'eventuale adeguamento della tariffa.
4. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Crotona.

#### **Articolo 35 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio provinciale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
3. E' espressamente abrogato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 28.01.2010, così come modificato con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 23.09.2010.

## **ALLEGATO A**

### **RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Entro il 30 Aprile di ogni anno e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico in corso, il Settore richiede l'assenso al Dirigente Scolastico, che lo sottopone al Consiglio d'Istituto, se esistente, per l'uso delle strutture sportive scolastiche. Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/94 e del comma 26 dell'art.90 della Legge 27 Dicembre 2001, n. 289, i Consigli d'Istituto dovranno adottare apposito atto deliberativo, da trasmettere nei termini stabiliti dalla richiesta, che riporti il loro preventivo assenso all'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi, indicando gli orari riservati alle attività scolastiche. L'eventuale parere negativo dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente motivato e documentato. In assenza della deliberazione da parte del Consiglio di Istituto o di altro soggetto competente a norma dell'ordinamento scolastico vale il principio del silenzio assenso.

Le istituzioni scolastiche, negli orari in cui gli impianti sono assegnati al concessionario, sono esonerate da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare.

Il Settore, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno uso in modo non conforme a quanto specificato nel presente Regolamento.

Le chiavi dei locali dati in concessione vengono consegnate dal Dirigente Scolastico contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare ai soggetti concessionari. All'atto della cessazione e/o sospensione della concessione le chiavi dei locali saranno restituite al Dirigente Scolastico.

L'utilizzo delle attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche, quadri svedesi, anelli ecc.) in dotazione alla palestra rientra nella esclusiva responsabilità del concessionario.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della concessione e sono di esclusivo utilizzo delle Istituzioni scolastiche, salvo diverso specifico accordo fra le parti. Le Istituzioni scolastiche non assumono la veste di custodi dei beni mobili necessari all'espletamento dell'attività oggetto della concessione e lasciati nella palestra della scuola.

L'Amministrazione provvede a:

- coordinare l'utilizzo degli spazi in orario extrascolastico per l'attività sportiva sulla base delle richieste pervenute dalle società o gruppi sportivi ed autonomi;
- inoltrare prospetti di programmazione al Dirigente Scolastico competente, il piano delle assegnazioni effettuate, con relativa indicazione dei nominativi dei responsabili.

L'Istituto provvede a:

- assicurare la pulizia delle zone normalmente utilizzate (palestra, spogliatoi, locali di accesso, tribune, ecc) per l'esercizio dell'attività sportiva in orario scolastico;

Il Dirigente Scolastico o suo delegato provvede a:

- garantire all'inizio della propria attività giornaliera un controllo delle aree interessate dall'attività scolastica, per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione tramite apposito registro ciò che è stato riscontrato. Se le anomalie sono recidive e riconducibili all'attività del concessionario, il Dirigente può in qualsiasi momento ritirare l'assenso all'utilizzo degli impianti e richiedere all'Amministrazione la sospensione dell'attività. Tale richiesta è vincolante per l'Amministrazione che provvederà automaticamente a sospendere la concessione;
- consegnare al responsabile del Settore Edilizia il Documento di valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza redatto dall'Istituto scolastico, formalizzando nel Verbale di Coordinamento previsto dall'art. 26 co. 3 bis del D.gls. n. 81/08 eventuali accorgimenti che debbano essere adottati in presenza di eventi, anche temporanei, che modificano le prescrizioni contenute nel Piano della Sicurezza e che interessano entrambi gli utilizzatori dell'edificio.

Il concessionario si impegna a:

- prima dell'inizio dell'attività, vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive, comprensivo degli istruttori per ciascun turno di utilizzo, non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al personale dell'Amministrazione o della scuola incaricato di effettuare verifiche;
- garantire all'inizio della propria attività un controllo accurato della struttura per rilevare anomalie che possono pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente segnalare all'Amministrazione e al Dirigente scolastico competente ciò che è stato riscontrato;
- assicurare, al termine dell'attività sportiva e comunque prima dell'inizio delle lezioni, la pulizia dei locali utilizzati;
- non occupare a titolo esclusivo locali comuni degli impianti sportivi se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o dall'Amministrazione;
- garantire personale opportunamente formato in "primo soccorso" e "antincendio", oltre che nell'uso del defibrillatore, come previsto dalle normative vigenti e richiamate nel presente regolamento.

La facoltà di affissione pubblicitaria è consentita in accordo con l'Amministrazione ed il Dirigente Scolastico.

## **ALLEGATO B**

### **NORME SULLA MANUTENZIONE**

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, comprese le recinzioni aeree;
- d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne, siano esse pavimentate o a verde;
- e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
- f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni;
- g. vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- h. efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- i. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- j. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- k. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- l. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- m. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- n. manutenzione degli impianti di condizionamento;
- o. manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- p. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- q. verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- r. nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91

integrate D.P.R. 392/09;

s. oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;

t. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;

u. pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;

v. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione con addebito delle relative spese al concessionario .

## **ALLEGATO C**

### **Norme Generali D'uso e di Comportamento**

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le seguenti regole:

1. non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e non bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc. );
2. rispettare, non danneggiare in alcun modo e mantenere pulito il patrimonio provinciale;
3. non lasciare incustoditi oggetti o valori; in ogni caso l'Amministrazione non risponde della perdita o del furto degli stessi;
4. indossare, all'interno dell'impianto, calzature idonee alla disciplina sportiva praticata;
5. servirsi degli appositi contenitori della raccolta dei rifiuti ;
6. parcheggiare in modo da consentire l'accesso ai veicoli di soccorso;
7. non introdurre nell'impianto animali di qualsiasi specie.

Agli utenti degli impianti natatori al coperto è fatto obbligo di:

1. entrare in vasca dopo aver fatto la doccia con detergente, rimuovendo tracce di trucco e sostanze cosmetiche;
2. entrare in vasca con cuffia;
3. non accedere all'impianto, in presenza di malattia contagiosa; qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto è autorizzato a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità ad accedere all'impianto;
4. non accedere all'impianto in presenza di macchie sulla pelle (verruche, micosi, lesioni cutanee, ferite aperte o macchie di origine incerta); qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto è autorizzato a richiedere un certificato medico, che dovrà essere rilasciato da un dermatologo;
5. non introdurre nell'impianto oggetti di vetro e macchine fotografiche o cinematografiche, senza preventiva autorizzazione. Nelle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica;
6. per effettuare immersioni in apnea è necessaria la preventiva autorizzazione del personale in servizio. E' assolutamente vietato immergersi indossando indumenti di qualsiasi tipo, ivi compresi mute e corpetti, ovviamente ad esclusione del costume da bagno;
7. non accedere con abbigliamento usuale nel locale vasca; è, infatti, obbligatorio indossare tuta, camice o abbigliamento ginnico, non svestirsi o rivestirsi nello stesso, non circolare o sostare senza costume da bagno all'interno dello stesso e dello spogliatoio, fatta eccezione per le apposite cabine;
8. non circolare con scarpe comuni nei locali di servizio e nei locali delle vasche coperte. E' quindi necessario l'uso degli zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma che non vengono utilizzate in luoghi esterni alla piscina;
9. non gettare in acqua indumenti o oggetti di qualsiasi genere eccetto materiali appositi preventivamente autorizzati;
10. non giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare in modo grossolano in acqua e fuori, disturbare il pubblico. Il personale in servizio è tenuto ad intervenire sollecitamente e all'occorrenza prendere i provvedimenti necessari, compreso l'allontanamento dall'impianto dei disturbatori;

11. non sputare e urinare nell'acqua delle vasche natatorie;
12. non accedere al piano-vasca ed alla vasca con gomma da masticare in bocca;
13. non consumare cibi e bevande sul piano vasca e nei locali annessi all'impianto;
14. non introdurre borse, zaini, indumenti o quant'altro all'interno del piano- vasca;è, tuttavia, consentita una deroga per i corsi di attività subacquea e le gare di nuoto e pallanuoto;
15. non introdurre all'interno degli spogliatoi apparecchi (phon, spazzole elettriche, ecc.) che funzionano mediante alimentazione elettrica;
16. accedere al piano vasca, se non sono presenti sull'impianto gli assistenti bagnanti addetti al salvamento a norma di legge;
17. non occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o corsi di nuoto;
18. non eseguire tuffi dai trampolini o dal bordo vasca senza preventiva autorizzazione del personale in servizio;
19. non far immergere i bimbi al di sotto dei due anni in una vasca diversa da quella piccola e senza pannolone contenitivo, per motivi igienici e a garanzia e tutela dell'utenza presente;
20. rimanere nei locali riservati al pubblico, se non partecipanti all'attività in corso presso l'impianto, fatta salva la possibilità per un genitore di accompagnare in vasca il proprio bambino se di età compresa tra i 6 mesi ed i tre anni.



## ALLEGATO D

### TARIFFE

Palestre riscaldate, attrezzate e dotate di spogliatoi docce ed altri servizi	€ 25,00/ora
Palestre attrezzate ma non riscaldate e prive di servizi accessori	€ 15,00/ora
Palestre non attrezzate	€ 10,00/ora
Campi all'aperto con illuminazione e servizi accessori	€ 25,00/ora
Campi all'aperto senza illuminazione o servizi accessori	€ 10,00/ora

NB. Per "attrezzato" si intende che l'impianto dispone delle attrezzature necessarie all'esercizio della pratica sportiva per la quale la concessione d'uso viene rilasciata.

